

SEAB S.p.A.

SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE

VERBALE N. 5 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI AZIENDALI E FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI O DI PRIMO IMPIANTO PER IL PERIODO DI 12 MESI

(in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 26.07.2016)

L'anno **duemilasedici** il giorno **15** del mese di dicembre alle **ore 9.00** in Biella nella sede legale e amministrativa di Viale Roma n. 14, il Dott. Paolo Ronco, dipendente di S.E.A.B. S.p.A. e Presidente della Commissione giudicatrice all'uopo costituita, con l'assistenza del Sig. Vincenzo Guercia, dipendente di S.E.A.B. S.p.A. e Membro della Commissione, della Dott.ssa Paola De Battistini, dipendente di S.E.A.B. S.p.A., Membro della Commissione e Segretaria verbalizzante ed alla presenza del Dott. Mario Coldesina, dipendente di S.E.A.B. S.p.A., in qualità di Responsabile del procedimento, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente rammenta che nella seduta precedente, in conformità al parere espresso in tal senso dalla Commissione, il RUP aveva provveduto a richiedere chiarimenti a Borgo Agnello S.p.A., risultata migliore offerente nella procedura, in merito ai ribassi offerti per i ricambi Nissan, Isuzu e Mitsubishi che risultavano significativamente distanti da quelli proposti dalle altre concorrenti.

Tali chiarimenti sono stati richiesti con nota 14309 del 29.11.2016 con assegnazione del termine di quindici giorni per il ricevimento delle integrazioni e dei giustificativi.

Con nota protocollata in ingresso al n° 14.144 in data 01.12.2016 la ditta Borgo Agnello S.p.A. ha fornito ulteriori giustificazioni in relazione alla composizione della propria offerta, poi integrate da documentazione, pervenuta, prima della scadenza del termine assegnato, protocollata in ingresso al n° 14508 in data 12.12.2016.

Le giustificazioni e la documentazione fornite si ritengono esaustive ed idonee a sostenerne la congruità dell'offerta, risultando sufficientemente dimostrati l'economia dei servizi prestati ed i ribassi proposti sui ricambi.

Infatti le tabelle di analisi e le dichiarazioni trasmesse da Borgo Agnello S.p.A. paiono ragionevoli ed idonee a giustificare i costi offerti.


Ciò premesso, il RUP da notizia alla Commissione e provvede a dare lettura della nota inviata a mezzo pec dall'avv. Silvia Iliadis, legale del Consorzio Parts & Services e ricevuta da SEAB S.p.a. il 12.12.2016, nella quale si lamenta l'esistenza di irregolarità e di carenze documentali nella documentazione amministrativa inviata da Borgo Agnello S.p.A. a corredo della propria offerta.

Le irregolarità, mancanze ed incompletezze lamentate dal predetto legale concernono:

1) La pretesa insufficienza delle referenze bancarie prodotte da Borgo Agnello S.p.A. una delle quali non si riferirebbe in modo specifico all'appalto oggetto di gara.

A tal proposito RUP e Commissione concordano nel ritenere la sufficienza di entrambe le referenze bancarie presentate, posto che l'art. 3 lettera F) del Disciplinare non richiedeva alcuna specificità o contenuto particolare in proposito.

2) L'asserita irregolarità della documentazione prodotta da Borgo Agnello S.p.A. in relazione all'avvalimento di Pegasus S.r.l., avvalimento che risulterebbe: non documentato perché attestato attraverso mera dichiarazione unilaterale dell'ausiliaria non costituente contratto; generico nel contenuto, non indicando specificamente le risorse messe a disposizione; non determinato nella durata rispetto all'appalto essendo viceversa subordinato alla "revoca delle parti".



Anche in proposito, dopo breve confronto, RUP e Commissione concordano nel valutare la sufficienza della documentazione prodotta in quanto:

- la dichiarazione dell'ausiliaria pare sufficiente ad integrare la fattispecie del contratto benché con obbligazioni di una sola parte (la dichiarante ausiliaria), essendo peraltro implicita l'accettazione dell'ausiliata sulla base della produzione documentale stessa in sede di gara e delle dichiarazioni parimenti rese;
- la giurisprudenza citata dal legale del concorrente Consorzio Parts & Services non pare univoca e, in ogni caso, non è conferente al caso in esame, oltre che riferita al previgente D.Lgs. n. 163/2006;
- l'oggetto dell'avvalimento comunque pare sufficientemente individuato, anche tenuto conto del contenuto dell'Allegato 4-bis sottoscritto dall'ausiliaria;
- non rileva che la documentazione di avvalimento unita all'Allegato 4 dalla concorrente Borgo Agnello S.p.A. preveda la validità del contratto sino a sua revoca delle parti (essendo peraltro tale circostanza implicita in qualsivoglia contratto), risultando in ogni caso il vincolo dell'ausiliaria a garantire il proprio apporto per tutta la durata dell'appalto di cui si tratta espressamente contenuto nell'Allegato 4-bis sottoscritto da Pegasus S.r.l.

3-4) Infine l'avv. Iliadis contesta la mancata produzione da parte di Borgo Agnello S.p.A. delle dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016: sia da parte del subappaltatore individuato in sede di offerta nella "Officina New Team S.r.l. Unipersonale"; sia in capo ai Signori Stefano Bacchetta e Maurizio Obici i quali, nella qualità di preposti alla gestione tecnica, come risultanti dalla visura camerale di Borgo Agnello S.p.A. - qualità che, a detta del legale del concorrente Consorzio Parts & Services è in tutto equiparabile alla figura del Direttore tecnico - erano anch'essi tenuti a rendere la suddetta dichiarazione.

In effetti, per quanto concerne il subappaltatore, l'art.105, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 8 del Disciplinare prevede che *"il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80"* dello stesso D.lgs., circostanza questa non dimostrata.


Per quanto riguarda invece la dichiarazione dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 in capo ai Signori Stefano Bacchetta e Maurizio Obici, nella qualità entrambi di preposti alla gestione tecnica ai sensi dell'art. 7 della L. n. 122/1992, in effetti l'esame della suddetta normativa pare condurre a ritenere – in conformità a quanto asserito con l'avv. Iliadis – che la suddetta qualifica coincida con quella di direttore tecnico, comportando, ai sensi di legge e di Disciplinare (cfr. pag. 9), l'obbligo da parte degli stessi di rendere la dichiarazione di cui si tratta.

Commissione e RUP ritengono pertanto concordemente la necessità di acquisire la suddetta documentazione, mentre non aderiscono al rilievo dell'avv. Iliadis che la mancata produzione della stessa, dovrebbe comportare l'esclusione immediata dalla gara di Borgo Agnello S.p.A. non potendo tale mancanza essere sanata in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

Viceversa il citato art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 – dispone che: *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"*.

Peraltro non è dalla norma stabilito un momento di gara oltre il quale non è possibile procedere al soccorso istruttorio, momento che può farsi coincidere – al più - con l'aggiudicazione definitiva della gara stessa, nella specie non ancora intervenuta, essendo ancora in corso le verifiche di anomalia dell'offerta.

Pertanto la Commissione ed il RUP unanimemente ritengono le mancanze ed incompletezze documentali di cui sopra, denunciate dal Consorzio Parts&Service, come essenziali ma sanabili mediante attivazione del previsto soccorso istruttorio.



2

Pertanto il RUP si incarica della trasmissione a Borgo Agnello S.p.a. dell'invito a sanare la documentazione incompleta e mancante di cui sopra, entro il termine - previsto dal Disciplinare - di cinque giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione.

Richiedendo la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando alla dichiarazione il rispettivo documento d'identità del dichiarante - da parte del subappaltatore titolare/legale rappresentante della "Officina New Team S.r.l. Unipersonale" di Massazza, nonché da parte dei Signori Stefano Bacchetta e Maurizio Obici, attestante l'insussistenza in capo a ciascuno dei predetti dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Detta dichiarazione potrà essere resa da ciascuno dei predetti, (con le sopra indicate modalità e come detto, unendo documento di identità del sottoscrittore) utilizzando il fac-simile da predisporre a cura del RUP e che verrà unito alla richiesta di regolarizzazione.

Unitamente alle dichiarazioni richieste ed entro lo stesso termine assegnato dovrà essere prodotta a pena di esclusione ricevuta di intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria dal Disciplinare di gara nella misura di € 600,00 (Euro seicento/00), da effettuarsi mediante versamento sul c/c bancario intestato a S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A. IBAN IT75E010052230000000000184 specificando che trattasi di "Soccorso istruttorio - gara manutenzione automezzi e fornitura ricambi"


Il RUP inoltre provvederà ad informare delle motivazioni rese in relazione all'esposto presentato e dell'avvio del soccorso istruttorio il legale del Consorzio Parts & Services.

La Commissione si riunirà nuovamente per la prosecuzione delle operazioni una volta ricevuta la documentazione richiesta ovvero decorso inutilmente il termine per il ricevimento della stessa.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Ronco)



I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

(Sig. Vincenzo Guercia – membro esperto)



(Dott.ssa Paola De Battistini – membro esperto e
(segretario verbalizzante)

